

Rettifica della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 22 maggio 2019)

Pagina 29, considerando 6, prima frase:

anziché:

- «6. Le norme dell'Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]»,

leggasi:

- «6. Le norme dell'Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna e, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]».

Pagina 32, considerando 27:

anziché:

- «(27) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso come riferirsi ai modi in cui il bene è capace di assolvere a tutte le sue funzionalità in considerazione del suo scopo. Il concetto di interoperabilità indica se e in quale misura il bene è in grado di funzionare con un hardware o un software diversi da quelli con cui sono abitualmente utilizzati i beni dello stesso tipo. Il corretto funzionamento potrebbe includere, ad esempio, la capacità del bene di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.».

leggasi:

- «(27) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso come riferirsi ai modi in cui il bene è capace di assolvere a tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo. Il concetto di interoperabilità indica se e in quale misura il bene è in grado di funzionare con un hardware o un software diversi da quelli con cui sono abitualmente utilizzati i beni dello stesso tipo. Il corretto funzionamento potrebbe includere, ad esempio, la capacità del bene di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.».

Pagina 32, considerando 29, terza frase:

anziché:

- «[...] I beni dovrebbero inoltre possedere le qualità e le caratteristiche che sono normali per beni del medesimo tipo [...]»,

leggasi:

- «[...] I beni dovrebbero inoltre possedere le qualità e le caratteristiche che sono normali per beni dello stesso tipo [...]».

Pagina 33, considerando 32:

anziché:

- «[...] Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo [...]»,

leggasi:

- «[...] Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni dello stesso tipo [...]».

Pagina 34, considerando 36:

anziché:

- «[...] Un tale scostamento dovrebbe essere consentito solo qualora il consumatore ne sia stato specificamente informato e l'accetti separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi, o mediante una condotta attiva e inequivocabile.».

